



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 97 del 29/05/2018

Disegno di Legge Regionale _____ 2018, n. _____, recante
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118"-cont.
n.327/06/DL; Sentenza n. 381/2015 Corte di appello Bari (R.G.
n.1439/2012)-(Sezione Formazione Professionale n. 3)

Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 327/06/DL

Atto di precetto su sentenza del Tribunale Civile di Bari n. 5065/2016 (RG n. 2104/06).

Con riferimento al contenzioso n. 327/06/DL "EPCPEP c/ Regione Puglia", si rappresenta quanto segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, EPCPEP conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia affinché, previo accertamento della responsabilità di quest'ultima per i danni sofferti dall'Ente a causa del ritardo nell'asportazione dei beni mobili situati negli immobili di cui era locatario, siti in Bari alla via Bavaro (cfr. sent. n. 5065/2016), la medesima Amministrazione regionale fosse condannata al risarcimento dei danni per un importo complessivo di € 46.167,43 oltre interessi e svalutazione, spese e competenze di causa.

La convenuta Regione non si costituiva in giudizio sicché ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa veniva, quindi, istruita a mezzo di prova orale e, ai fini della quantificazione del danno, era disposta CTU contabile.

Dalla consulenza tecnica, emergeva che EPCPEP aveva corrisposto in favore del locatore, a titolo di canoni per il periodo di riferimento, e quale effetto del ritardo della Regione Puglia nell'adempimento degli obblighi posti a suo carico, l'importo complessivo di € 66.793,17.

Quindi, una volta fissata l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 10.10.2016, il Tribunale di Bari – con sentenza n. 5065/2016 pubblicata in pari data – disponeva: *"[...] definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dall'Ente Pugliese e l'Educazione Professionale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore, dell'importo di complessivi € 66.793,17, oltre interessi e svalutazione dal 21.10.2001 fino al soddisfo, delle spese e competenze di causa che liquida in €305,88 per esborsi ed €7.250,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP ex D.M. n. 55/2014, oltre spese di CTU"*.

A fronte del mancato pagamento da parte dell'Amministrazione regionale di quanto dovuto, EPCPEP notificava, in data 10.04.2018, alla Regione Puglia atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di € 129.591,07.

Invero, dalla verifica effettuata dall'Amministrazione in merito alla quantificazione di quanto dovuto, è risultato che l'importo corretto di cui la Regione Puglia è debitrice è pari ad €124.419,10.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale risulta pari ad € **124.419,10** a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 86.163,19 (sorte capitale rivalutata) con prelievo dal cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione nel cap. di spesa 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" del bilancio regionale;
- quanto ad € 24.577,46 (interessi) con imputazione al pertinente cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" del bilancio regionale.

- quanto all'importo di € 13.678,45 con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

Debito fuori bilancio n. 2

Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 381/2015 (RG n. 1439/2012).

Con riferimento al contenzioso "EPCPEP c/ Regione Puglia", si rappresenta quanto segue.

Con ricorso notificato il 19/05/1999, l'EPCPEP adiva inizialmente il TAR Puglia al fine di sentir condannare la Regione Puglia al pagamento della somma di € 1.072.932.489, a titolo di interessi legali dovuti da quest'ultima a seguito del ritardo con cui – nell'arco di tempo intercorso tra il 1989 ed il 1994 – aveva stanziato i finanziamenti da impiegare per le attività formative, oltre gli interessi successivi, e, in via subordinata, al pagamento degli interessi passivi maturati sul proprio conto corrente, a seguito di anticipazioni bancarie accordate pari a € 103.366.342.

La Regione Puglia non si costituiva in giudizio e il TAR adito – con sentenza n. 333/2010 depositata il 10/02/2010 – dichiarava il suddetto ricorso "[...] inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario".

L'EPCPEP, quindi, con atto di citazione notificato all'Amministrazione regionale il 03/05/2010, provvedeva a riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Bari.

La Regione Puglia restava contumace.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 520/2012, depositata il 13/02/2012, rigettava la domanda ritenendo che il diritto dell'EPCPEP "ad ottenere le somme a titolo di conguaglio è sorto e comunque è divenuto liquido ed esigibile solo nel momento in cui la Regione convenuta ha liquidato gli importi dovuti [...] il che è avvenuto con delibera del 21/10/98. Ne consegue che gli interessi richiesti [...] fino alla data della suddetta delibera non sono dovuti [...]".

Avverso la sentenza n. 520/2012, l'Ente proponeva appello.

La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando, dichiarava la contumacia della Regione Puglia; accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'Amministrazione regionale al pagamento in favore dell'EPCPEP dei soli interessi legali sulla somma di € 1.547.492,46 maturati nel periodo dal 21/10/1998 al 20/11/1999, pari ad € 6.359,56; liquidava le spese del grado, per intero, in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, ivi compreso il rimborso per spese generali del 15% (per un totale di € 14.591,20); compensava dette spese per 4/5 e condannava la Regione Puglia al pagamento, in favore di EPCPEP, del residuo 1/5 pari ad €2.918,24.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale risulta pari ad € 9.277,80 a titolo di interessi e spese procedurali e legali.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 6.359,56 (interessi) con imputazione al pertinente cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" del bilancio regionale.

- quanto all'importo di € 2.918,24 con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final vertical stroke, positioned over a horizontal line.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Atto di precetto su sentenza del Tribunale Civile di Bari n. 5065/2016 (RG n. 2104/06) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo complessivo di **€ 124.419,10**, a titolo di sorte capitale rivalutata, interessi e spese procedurali e legali (cont. n. 327/06/DL);
2. Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 381/2015 (RG n. 1439/2012) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo di **€9.277,80** a titolo di interessi e spese procedurali e legali.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di **€ 133.696,90**, derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente, si provvede con imputazione della sorte capitale con prelievo dal cap. 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali*" e contestuale iscrizione nel cap. di spesa 961120 "*Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale*" del bilancio regionale per € 86.163,19;

alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" per € 30.937,02;

alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*" per € 16.596,69, che presentano la dovuta disponibilità.